

## Notizie importanti in tema di obbligo vaccinale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 (visionabile al link [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false)), che, all'art. 8, ha introdotto ulteriori modifiche all'art. 4 del d.l. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e, dunque, anche per i biologi.

La più rilevante modifica riguarda la proroga del periodo sospensione in caso di inadempimento rispetto all'obbligo vaccinale, che è stato esteso al **31 dicembre 2022**.

Il d.l. 24/2022, inoltre, ha anche stabilito che *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”*.

Per agevolare l'iscritto che dovesse trovarsi in tale condizione, è stato predisposto un modello di istanza.

Ai fini dell'applicazione della cessazione temporanea della sospensione prevista dall'art. 8 DL 24 marzo 2022, n. 24, nella tabella che segue sono riepilogati i termini di differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 conseguenti all'infezione da SARS-CoV-2.

**N.B.: la sospensione riprende automaticamente efficacia qualora l'interessato non trasmetta il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del termine di differimento.**

Dosi somministrate	Evento	Termini del differimento e di somministrazione della dose booster
Nessuna dose	infezione	Differimento di 90 gg. dall'infezione per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario. 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose

		booster <sup>1</sup> .
1° dose vaccino	infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino	Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi entro 90 gg. dall'infezione.  120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster <sup>2</sup> .
1° dose vaccino	infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino	120 gg. dall'infezione per la somministrazione della dose booster <sup>3</sup> .
Ciclo vaccinale primario	Infezione	120 gg. dall'infezione per la somministrazione della dose booster <sup>4</sup> .

---

<sup>1</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021.

<sup>2</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 8284 del 3.3.2021, 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.

<sup>3</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.

<sup>4</sup> Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 59207 del 24.12.2021.